

Omologazione risultati gare del 4/10/2009 - 5° giornata di ANDATA - 1° Fase

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.	-PLUSVALORE GRAN PARMA RUGBY	35 - 0	(4- 0)	Sig. FALZONE A.
RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL	-BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L.	19 - 34	(2- 4)	Sig. PASSACANTANDO C.
RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	24 - 22	(2- 3)	Sig. PENNE' S.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO	-BANCA M.P.SIENA RUGBY VIADANA	19 - 21	(1- 2)	Sig. DESANTIS G.
VENEZIA MESTRE R.1986 S.R.L.	-L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	26 - 48	(4- 6)	Sig. DAMASCO C.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD	20	5	4	0	1	15	119	47	72	0
RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD	19	5	4	0	1	14	113	74	39	0
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	15	5	3	0	2	16	139	119	20	0
BANCA M.P.SIENA RUGBY VIADANA	15	5	3	0	2	17	121	82	39	0
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO	13	5	2	1	2	9	105	106	-1	0
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.	10	5	3	0	2	9	100	72	28	4-
L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL	9	5	2	0	3	12	130	147	-17	0
VENEZIA MESTRE R.1986 S.R.L. SSD	8	5	1	1	3	11	101	176	-75	0
PLUSVALORE GRAN PARMA RUGBY	5	5	1	0	4	7	89	146	-57	0
RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL	5	5	1	0	4	7	87	135	-48	0

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- BACCHETTI ANDREA, della RUGBY ROVIGO SOC.COOPERATIVA S.D., espulso temporaneamente al 11° del 1° tempo
- CALANCHINI PABLO LUIS, della RUGBY ROVIGO SOC.COOPERATIVA S.D., espulso temporaneamente al 13° del 2° tempo
- CHILLON ALESSANDRO, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 20° del 2° tempo
- GELDENHUYS QUINTIN, della RUGBY VIADANA S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo
- GERMAN EMILIANO NICOLAS, della RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL, espulso temporaneamente al 4° del 2° tempo
- HEYMANS WILLEM ABRAM JACOBUS, della GRAN PARMA RUGBY SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 20° del 1° tempo
- IANNONE TOMMASO, della RUGBY PARMA FC 1931 SRL SSD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo
- NITOGIA LUDOVICO MARIA, della L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL, espulso temporaneamente al 26° del 1° tempo
- RAVALLE MASSIMILIANO, della RUGBY ROVIGO SOC.COOPERATIVA S.D., espulso temporaneamente al 8° del 2° tempo
- REDOLFINI LUCA, della RUGBY VIADANA S.R.L. SSD, espulso temporaneamente al 25° del 1° tempo

OPPOSIZIONE MONITORIA FEMI CZ RUGBY ROVIGO e GABRIEL ALEJANDRO PIZARRO – giocatore tesserato della Rugby Rovigo.

Il **Giudice Sportivo**, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dalla società Rugby Rovigo e dal Sig. Gabriel Alejandro PIZARRO, avverso la sanzione di 7 (sette) settimane di squalifica inflitte al giocatore nella riunione del 21 settembre 2009, con decorrenza 21 settembre 2009 e termine 8 novembre 2009, per la violazione del combinato disposto degli articoli 26/1 lettera k), 26/2 lettera a) e 14/1 R.d.G., sanzione irrogata a seguito di reclamo presentato al direttore di gara, ex art. 72 R.d.G., dalla Società Rugby Viadana in data 22 aprile 09, e inviato alla Procura Federale, per indagini, concluse in data 9 settembre 2009, con la richiesta di punizione del giocatore PIZARRO, riconosciuto come autore del fallo lamentato, lo dichiara ammissibile.

Nel merito il GSN osserva che il lunghissimo ed articolato reclamo necessariamente deve essere riepilogato nei suoi punti essenziali, che possono di seguito sintetizzarsi.

I motivi di doglianza riguardano:

- in via principale, la decadenza dalla possibilità di esercitare l'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, non avendola promossa ed ultimata nei termini di cui all'art. 69 R.d.G., 90 giorni, bensì in quelli maggiori di 92 giorni;
- in via subordinata, sotto il profilo formale e del merito,

Segue Opposizione Monitoria Rugby Rovigo

- 1 nulla sarebbe stato accertato dallo specialista dott. Roberto Carnevali nel suo referto, redatto in data 23 aprile 2009, in ordine alle asserite lesioni agli occhi del giocatore Steven Bortolussi, come conseguenza dei falli ricevuti nella partita disputata il giorno prima cioè il 22 aprile 2009;
- 2 nulla si sarebbe potuto accertare dalla visione del DVD prodotto dal MPS Viadana a sostegno di quanto denunciato ai danni di Gabriel PIZARRO; Al contrario viene sostenuto che il sig. BORTOLUSSI sarebbe stato vittima di qualche scorrettezza – sia pure minima – non imputabile al sig. PIZARRO ma ad altro tesserato del Rugby Rovigo.
- 3 L'assistente di linea non avrebbe comunicato chi fosse stato la vittima dei colpi sferrati dal PIZARRO, poiché quest'ultimo viene trascinato fuori dal groviglio di giocatori dal compagno di gioco BARION e che il PIZARRO appare abbracciato al giocatore del Viadana ROBERTSON, mentre sopra il BORTOLUSSI a terra c'era un altro giocatore del Rovigo FAVARO, il quale solo eventualmente poteva essere l'autore di qualche scorrettezza e non certo il PIZARRO;
- 4 vi è infine da considerare che se l'azione incriminata si fosse svolta così come forse troppo semplicisticamente ricostruita dal Giudice Sportivo, l'Arbitro avrebbe ordinato la ripresa del gioco a favore del Viadana e non invece, come avvenuto, con un calcio di punizione a favore del Rovigo.

Sulla base di queste considerazioni i reclamanti chiedono: “in via preliminare” dichiararsi decaduto il Procuratore Federale ex art. 69 R.d.G. dall'esercizio di qualsiasi azione disciplinare nei confronti di Gabriel PIZARRO e conseguentemente dichiarato inutilizzabile ogni suo atto;

“nel merito” annullare il provvedimento del GS del 21 settembre 2009 perché errato laddove individua in Gabriel PIZARRO l'asserito aggressore del giocatore Steven BORTOLUSSI e non, al contrario, un altro giocatore della Rugby Rovigo;

“in via subordinata di merito” ridursi a giustizia la pena inflitta al giocatore Gabriel PIZARRO.

Il Giudice Sportivo Nazionale ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per le considerazioni di cui appresso.

Quanto alle considerazioni di cui al punto a) v'è da osservare che l'espletamento da parte della Procura Federale di un atto di indagine prima dell'iscrizione dei nominativi degli incolpati nel proprio Registro di cui all'art. 69 del R.d.G. è del tutto inconferente rispetto all'effettiva data di iscrizione dei nominativi, determinata dal Procuratore anche ai sensi dell'art. 65 R.d.G., in particolare il punto 3) “ per ogni notizia dovranno essere successivamente iscritti il nome o i nomi dei tesserati o affiliati, ai quali sia attribuibile l'infrazione, e l'esito dell'istruttoria.”

Come si vede non è stata “condizionata” quest'iscrizione al momento del passaggio burocratico dell'incartamento dall'Ufficio del GSN alla Procura Federale, come vorrebbero far credere i reclamanti con le osservazioni di cui al punto a).

A tal proposito il GS fa rilevare che la data del passaggio degli atti è stata erroneamente indicata nel **giorno 24 aprile 09**, mentre, gli atti vengono trasmessi il giorno **11 maggio 2009**.

Il GS è tenuto esclusivamente a verificare la data di iscrizione nel registro della Procura Federale dell'incolpato e per quel che riguarda il ricorso in esame questa data, come appare dagli atti della Procura Federale, è quella del 20 giugno 2009 ed il relativo protocollo, che appare in tutti gli atti della Procura, è il n. Fascicolo PIZARRO R.N.I. 129.

Alla luce della presente ricostruzione in fatto le **“Conclusioni”** della Procura Federale sono state trasmesse nei termini di cui all'art. 69 R.d.G.

Quanto alle considerazioni di cui al punto b)-1 - v'è da osservare, in generale, che le argomentazioni della difesa s'incentrano tutte nel sostenere che il giocatore del Viadana Steven BORTOLUSSI non abbia subito alcun danno agli occhi ascrivibile all'azione fallosa del sig. PIZARRO.

La reclamante, tuttavia, non ha approfondito con attenzione il titolo della sanzione comminata al sig. PIZARRO. Infatti il GS ha applicato l'art. 26/1 lettera k) in combinato disposto con l'art. 26/2 lettera a) “colpo al volto”, non l'art. 26/1 lettera r) che testualmente recita “...qualora colpisca agli occhi”, il tutto con l'infrazione prevista dall'applicazione della recidiva, art. 14/1 R.d.G..

Segue “ **Opposizione monitoria Rugby Rovigo**”

In sostanza sulla base delle conclusioni della Procura Federale, il cui Procuratore l'Avv. PENNISI, ha evidentemente analizzato il DVD della partita, assunto le dichiarazioni dell'arbitro - a tal riguardo macroscopico appare l'errore di aver attribuito al GSN la frase “*non riportando gravi ferite*” (pagina 7 del ricorso) quando la stessa rientra ictu oculi tra le dichiarazioni del direttore di gara (vedi mod. D/1) -, ha ascoltato i diretti interessati, nonché sulla base della dichiarazione del giudice di linea e dal sonoro del DVD, **il Giudice Sportivo** ha ritenuto comprovato che il PIZARRO (e non altri) abbia colpito al volto il giocatore Steven BORTOLUSSI e, di conseguenza, ha inquadrato l'azione fallosa nel ricordato disposto degli artt. 26/1 lettera k) e 26/2 lettera a) e non in quella, più grave, dell'art. 26/1 lettera r).

Nel caso in cui il GSN avesse potuto inquadrare l'accaduto, in serena coscienza, sulla base della documentazione fornita, nella fattispecie del “colpo agli occhi”, ben diversa e molto più “pesante” sarebbe stata la sanzione inflitta, anche e soprattutto alla luce degli ultimi “suggerimenti” dell'International Board che invitano le Federazioni a punire in maniera severa tale tipo di falli, ritenuti particolarmente odiosi e pericolosi.

Si aggiunga che le immagini offerte dal DVD, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, sono chiare nell'individuare il PIZARRO, come autore dell'azione di colpire al volto il sig. BORTOLUSSI con la mano sinistra, mentre non lo sono altrettanto nel documentare oggettivamente, al di là di qualsiasi dubbio, se le dita del PIZARRO entrino o graffino gli occhi del Sig BORTOLUSSI.

Da ciò scaturisce la decisione di applicare la fattispecie di cui all'art. 26/1 lettera k) e non quello della lettera r).

La tesi della difesa di cui al punto b) – 2 - non è pertanto meritevole di accoglimento.

Per ciò che concerne la dichiarazione dell'assistente di linea (che i reclamanti sostengono non aver detto nulla sulla circostanza inerente al colui che avrebbe colpito il PIZARRO con i suoi pugni – argomento ex punto b) – 3, la stessa va posta in stretta relazione con la domanda rivolta all'arbitro che, trovandosi a 40 metri di distanza dal fatto dichiara di aver visto solo (ma è sufficiente) che i due suddetti giocatori (non altri...) si stavano azzuffando (32° Il tempo), anche se non è riuscito a vedere chi dei due avesse iniziato per primo.

E', pertanto, l'assistente dell'arbitro, in linea con i contendenti, che indica nel PIZARRO colui che “ha dato fuoco alle polveri”, tant'è che il direttore di gara provvede ad adottare il provvedimento di espulsione temporanea mostrandogli il cartellino giallo.

Il direttore di gara, proprio perchè non ha notato “alcuna scorrettezza grave”, si è limitato ad espellere il PIZARRO, senza comandare “ l'inversione di gioco”, situazione che discrezionalmente gli è consentita dalle norme di gioco, per cui tale circostanza non consente di accogliere neanche l'ultimo motivo del ricorso (n. 4 pagina 8), perchè si incentra su di un sillogismo dalle premesse infondate.

Infine, va disattesa la richiesta, in via subordinata di merito, della riduzione della sanzione, nella considerazione che al sig. PIZARRO è stata contestata la recidiva per aver riportato una sanzione sportiva negli ultimi 5 (cinque) anni di attività.

P.Q.M.

Il GSN, visti gli artt. 14/1 – 26/1 lettera k – 26/1 lettera r) – 26/2 lettera a) – 65 punto 3) – 69 – 72 -78 – 79 – 80 del Regolamento di Giustizia,

- rigetta il ricorso presentato dalla società Rugby Rovigo, unitamente al Sig. Gabriel Alejandro PIZARRO poiché infondato in fatto ed in diritto;
- conferma la sanzione inflitta al giocatore Gabriel Alejandro PIZARRO nella riunione del 21 settembre 2009, di 7 (sette) settimane di squalifica decorrenza 21 settembre 2009 – 8 novembre 2009 compreso;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, lì 8 Ottobre 2009

(Avv. Marco Cordelli)

segue

Delibera gara “Venezia Mestre Rugby – Rugby Roma Olympic” dell’11 aprile 2009 a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale FIR.

Reclamo presentato dalla soc. Rugby Roma Olympic ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 punto 3 e dell’articolo 77 punto 1 lettera b) Regolamento di Giustizia.

Il G.S.N. ritiene opportuno, per una migliore intelligenza dei fatti, riepilogare, prima di assumere la decisione, quanto accaduto con riguardo alla partita di cui in oggetto.

In data 21 aprile 2009 la società Rugby Roma Olympic ha fatto pervenire all’Ufficio del GSN reclamo, ai sensi degli artt. In premessa, avverso comportamento antisportivo tenuto dal giocatore del Venezia-Mestre Sig. Scott Palmer nei confronti del proprio tesserato giocatore sig. German Emiliano, accludendo DVD con la ripresa televisiva ed una serie di documentazioni mediche attestanti il danno subito dal giocatore Emiliano a seguito di un asserito colpo (pugno) sferratogli dal Palmer;

in data 27 aprile 2009 l’Ufficio del GSN ha trasmesso tutto l’incartamento alla Procura Federale FIR con la richiesta di approfondire le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto lamentato.

In data 27 luglio 2009 la Procura Federale ha trasmesso gli atti conclusivi delle indagini alla Commissione Giudicante con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del tesserato sig. Palmer Scott Kennet (il fascicolo della Procura risulta rubricato “RNI 127/2008-09” ed il nome iscritto nel Registro di cui all’art. 69 R.d.G. in data 27 aprile 2009) ed il capo di imputazione è la **“violazione degli articoli 26 punto due lettera a) e k) in relazione all’art. 77 comma 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia”**.

Il Procuratore Federale con lettera di accompagnamento del 31 agosto successivo richiede che “la presente richiesta sia inserita – unitamente ai verbali degli interrogatori dell’incolpato, nel fascicolo della notizia di infrazione già depositato presso la segreteria di codesta Commissione”

In data 22 settembre 2009 la Commissione Giudicante Federale ha ritrasmesso gli stessi atti all’Ufficio del GSN, invio protocollato sotto la medesima data al n. 42, riconoscendo la propria incompetenza per materia e “considerato che, per uniforme indirizzo degli Organi di Giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali i giudizi erroneamente trasmessi ad un Giudice vengano da quest’ultimo trasferiti d’ufficio al Giudice competente”.

Tutto ciò riepilogato, considerato che già al momento della data del 27 luglio 2009, quale quella della richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla Procura Federale alla Commissione Giudicante, risulta maturato e superato il termine di 90 giorni previsto e disciplinato dall’art. 69 R.d.G. il Giudice Sportivo Nazionale, prendendo atto di quanto sopra, ritiene che l’azione disciplinare nei confronti del giocatore Palmer Scott Kenneth sia da considerare improcedibile per intervenuta decadenza dall’azione.

P.Q.M.

Il GSN, visti gli artt. 57 e 69 Regolamento di Giustizia dichiara improcedibile l’azione e per l’effetto manda assolto l’incolpato Palmer Scott Kenneth Tess. 147361 del Venezia Mestre Rugby da quanto ascritto a suo carico.

Roma lì 8 Ottobre 2009

(Avv. Michele Carlotto)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)**